

**CONVENZIONE  
TRA  
LA REPUBBLICA DI SAN MARINO  
E  
MALTA  
IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO**

Il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo di Malta, desiderosi di concludere una Convenzione in materia di imposte sul reddito, e rafforzare l'ordinato sviluppo delle relazioni economiche tra i due Stati nel contesto di una maggiore cooperazione, hanno convenuto quanto segue:

## **Articolo 1**

### **SOGGETTI CONSIDERATI**

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati Contraenti.

## **Articolo 2**

### **IMPOSTE CONSIDERATE**

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati Contraenti, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, nonché le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
  - (a) a San Marino:

l'imposta generale sui redditi che si applica:

    1. sulle persone fisiche;
    2. sulle persone giuridiche e le imprese individuali;ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte  
(qui di seguito indicate quali "imposta sammarinese");
  - (b) a Malta:

l'imposta sul reddito;

(qui di seguito indicata quale "imposta maltese").
4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati Contraenti si notificheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

### Articolo 3

#### DEFINIZIONI GENERALI

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

(a) il termine "San Marino" designa la Repubblica di San Marino, e quando utilizzato in senso geografico, designa il territorio della Repubblica di San Marino, ivi compreso ogni altro spazio sul quale la Repubblica di San Marino esercita diritti sovrani ed ha giurisdizione conformemente al diritto internazionale;

(b) il termine "Malta" designa la Repubblica di Malta e, quando utilizzato in senso geografico, designa l'Isola di Malta, l'Isola di Gozo e le altre isole dell'arcipelago maltese ivi comprese le acque territoriali, nonché ogni area del fondo del mare e del relativo sottosuolo e la colonna d'acqua soprastante adiacente alle acque territoriali, su cui Malta esercita diritti sovrani, giurisdizione o controllo conformemente al diritto internazionale e al proprio diritto interno, compresa la propria legislazione in materia di esplorazione della piattaforma continentale e sfruttamento delle relative risorse naturali;

(c) le espressioni "uno Stato Contraente" e "l'altro Stato Contraente" designano, come il contesto richiede, San Marino o Malta;

(d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una società ed ogni altra associazione di persone;

(e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

(f) le espressioni "impresa di uno Stato Contraente" e "impresa dell'altro Stato Contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato Contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato Contraente;

(g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa di uno Stato Contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato Contraente;

- (h) l'espressione "autorità competente" designa:
  - (i) a San Marino: la Segreteria di Stato per le Finanze;
  - (ii) a Malta: Il Ministro responsabile delle finanze o suo rappresentante autorizzato;
- (i) il termine "nazionali" designa:
  - (i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato Contraente;
  - (ii) le persone giuridiche, le società di persone o le associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato Contraente.

2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato Contraente in qualsiasi momento, le espressioni ivi non definite hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che ad esse è in quel momento attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte alle quali si applica la Convenzione, e il significato attribuito dalle leggi tributarie applicabili in detto Stato prevale sul significato attribuito da altre leggi di detto Stato.

#### **Articolo 4**

#### **RESIDENZA**

1. Ai fini della presente Convenzione l'espressione "residente di uno Stato Contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati Contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

- (a) detta persona è considerata residente soltanto dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

(b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;

(c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente soltanto dello Stato del quale ha la nazionalità;

(d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non ha la cittadinanza di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati Contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati Contraenti, si ritiene che essa è residente soltanto dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

## **Articolo 5**

### **STABILE ORGANIZZAZIONE**

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:

(a) una sede di direzione;

(b) una succursale;

(c) una succursale;

(d) un'officina;

(e) un laboratorio; e

(f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali, ivi compresa un'unità di perforazione offshore.

3. L'espressione "stabile organizzazione" comprende altresì:
- (a) un cantiere di costruzione o di montaggio o di assemblaggio, o le attività di supervisione ad esso connesse, ma solo se tale cantiere o tali attività hanno una durata superiore a sei mesi;
  - (b) la fornitura di servizi, compresi i servizi di consulenza, da parte di un'impresa erogati attraverso dipendenti o altro personale impiegato a tal fine dall'impresa, ma solo quando le attività di detta natura (per il progetto stesso o un progetto correlato) sono svolte in uno Stato Contraente per un periodo o una somma di periodi di durata superiore a sei mesi nell'arco di un periodo di dodici mesi.
4. Nonostante le disposizioni precedenti del presente Articolo, non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:
- (a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione, o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
  - (b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
  - (c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
  - (d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per la impresa;
  - (e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di ogni altra attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario;
  - (f) una sede fissa di affari è utilizzata unicamente per qualsiasi combinazione delle attività citate nei paragrafi da a) a e), purché l'attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, sia di carattere preparatorio o ausiliario.

5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando una persona - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 6 - agisce per conto di un'impresa, ha, e abitualmente esercita in uno Stato Contraente il potere di concludere contratti in nome dell'impresa, si può considerare che tale impresa abbia una "stabile organizzazione" in detto Stato in relazione ad ogni attività intrapresa dalla suddetta persona per l'impresa, a meno che l'attività di detta persona sia limitata all'attività citata al paragrafo 4 che, se esercitata per mezzo di una sede fissa di affari, non farebbe di tale sede fissa di affari una "stabile organizzazione" ai sensi delle disposizioni di detto paragrafo.

6. Non si considera che un'impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato Contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

7. Il fatto che una società residente di uno Stato Contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato Contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

## **Articolo 6**

### **REDDITI IMMOBILIARI**

1. I redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole) situati nell'altro Stato Contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa è attribuito dalla legislazione dello Stato Contraente in cui i beni sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili..

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

## **Articolo 7**

### **UTILI DELLE IMPRESE**

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato Contraente svolge la sua attività nell'altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato Contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato Contraente in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Qualora uno degli Stati Contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato Contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso. Tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente Articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l'impresa.



6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri Articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali Articoli non vengono modificate da quelle del presente Articolo.

### **Articolo 8**

#### **NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA**

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato Contraente derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

### **Articolo 9**

#### **IMPRESE ASSOCIATE**

1. Allorché

(a) un'impresa di uno Stato Contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato Contraente, o

(b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato Contraente e di un'impresa dell'altro Stato Contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

2. Allorché uno Stato Contraente include tra gli utili di un'impresa di detto Stato - e di conseguenza assoggetta a tassazione - utili per i quali un'impresa dell'altro Stato Contraente è stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero maturati a favore dell'impresa del primo Stato se le condizioni fissate tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, allora detto altro Stato farà un'apposita rettifica all'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili. Nel determinare tali rettifiche, si tiene debito conto delle altre disposizioni della presente Convenzione e le autorità competenti degli Stati Contraenti si consultano.

## **Articolo 10**

### **DIVIDENDI**

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato Contraente ad un residente dell'altro Stato Contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. (a) Tali dividendi, tuttavia, possono essere tassati anche nello Stato Contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se il percipiente è l'effettivo beneficiario dei dividendi, l'imposta così applicata non può eccedere:

(i) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che corrisponde i dividendi;

(ii) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.

(b) Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 (a), quando i dividendi sono pagati da una società residente di Malta ad un residente di San Marino, che ne è il beneficiario effettivo, l'imposta maltese sull'ammontare lordo dei dividendi, conformemente al proprio sistema interno di imputazione, non può eccedere quella applicabile sugli utili con i quali sono pagati i dividendi.

Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente Articolo il termine “dividendi” designa i redditi derivanti da azioni, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell’altro Stato Contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un’attività economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice di dividendi si ricollegi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano le disposizioni dell’Articolo 7 o dell’Articolo 14 a seconda dei casi.

5. Qualora una società residente di uno Stato Contraente ricavi utili o redditi dall’altro Stato Contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricollegi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti dalla società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

## **Articolo 11**

### **INTERESSI**

1. Gli interessi provenienti da uno Stato Contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato Contraente sono imponibili solamente in detto altro Stato.

2. Ai fini del presente Articolo, il termine “interessi” designa i redditi relativi a crediti di qualsivoglia natura, assistiti o meno da garanzie ipotecarie e corredati o meno di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, in particolare i redditi dei titoli del debito pubblico e i redditi prodotti dalle obbligazioni, compresi i premi connessi a tali titoli o obbligazioni. Le penali di mora non costituiscono interessi ai fini del presente Articolo.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell’altro Stato Contraente dal quale provengono gli interessi, un’attività economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si

ricollegli effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano le disposizioni dell'Articolo 7 o dell'Articolo 14 a seconda dei casi.

4. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato Contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

## **Articolo 12**

### **CANONI**

1. I canoni provenienti da uno Stato Contraente il cui beneficiario effettivo sia un residente dell'altro Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato.

2. Ai fini del presente Articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi compresi il software e le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente dal quale provengono i canoni, un'attività economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano le disposizioni dell'Articolo 7 o dell'Articolo 14 a seconda dei casi.

4. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato Contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

**Articolo 13**  
**UTILI DI CAPITALE**

1. Gli utili che un residente di uno Stato Contraente ricava dall'alienazione di beni immobili di cui all'Articolo 6, sono imponibili nello Stato Contraente dove detti beni sono situati.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato Contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato Contraente nell'altro Stato Contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili che un'impresa di uno Stato Contraente ricava dall'alienazione di navi o di aeromobili utilizzati in traffico internazionale, o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi od aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato.
4. Gli utili percepiti da un residente di uno Stato Contraente, derivanti dall'alienazione di azioni di una società, di cui oltre il 50 per cento del valore deriva direttamente o indirettamente da beni immobili situati nell'altro Stato Contraente, possono essere assoggettati ad imposta in detto altro Stato.
5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2, 3 e 4, sono imponibili soltanto nello Stato Contraente di cui l'alienante è residente.

**Articolo 14**  
**PROFESSIONI INDIPENDENTI**

1. I redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività analoghe di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato. Tuttavia, detto reddito può essere assoggettato ad imposta nell'altro Stato Contraente nelle seguenti circostanze:
  - (a) se dispone abitualmente nell'altro Stato Contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività; in tal caso, i redditi possono essere assoggettati ad imposta nell'altro Stato Contraente solo nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa; o

(b) se soggiorna nell'altro Stato Contraente per un periodo o periodi uguali o superiori a un totale di 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato; in tal caso, i redditi possono essere assoggettati ad imposta nell'altro Stato Contraente solo nella misura in cui sono ricavati dall'attività esercitata in detto altro Stato Contraente.

2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

### **Articolo 15**

#### **LAVORO DIPENDENTE**

1. Salve le disposizioni degli Articoli 16, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato Contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato Contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato Contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato Contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

(a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato, e

(b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e

(c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente Articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale da un'impresa di uno Stato Contraente sono imponibili in detto Stato.

#### **Articolo 16**

### **COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA**

I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato Contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o organo simile di una società residente dell'altro Stato Contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

#### **Articolo 17**

### **ARTISTI E SPORTIVI**

1. Nonostante le disposizioni degli Articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato Contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.

2. Qualora i redditi relativi a prestazioni personali effettuate da un artista o sportivo siano corrisposti non all'artista o sportivo direttamente, ma ad un'altra persona, detta remunerazione è, nonostante le disposizioni degli Articoli 7, 14 e 15, imponibile nello stato Contraente in cui le prestazioni dell'artista o dello sportivo sono esercitate.

#### **Articolo 18**

### **PENSIONI E PAGAMENTI DI SICUREZZA SOCIALE**

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'Articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato Contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano se il beneficiario dei redditi non è assoggettato a imposizione relativamente a tali redditi nello Stato di cui è residente e conformemente

alla legislazione di detto Stato. In tal caso, detti redditi sono imponibili nello Stato dal quale provengono.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe ricevute nell'ambito della legislazione di sicurezza sociale di uno Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto Stato.

### **Articolo 19**

#### **FUNZIONI PUBBLICHE**

1. (a) Salari, stipendi ed altre remunerazioni analoghe, diverse dalle pensioni, pagati da uno Stato Contraente o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detto ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.

(b) Tuttavia, tali salari, stipendi ed altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato Contraente se i servizi vengono resi in questo Stato e la persona fisica è un residente di questo Stato che:

(i) ha la nazionalità di questo Stato; o

(ii) non è divenuto residente di questo Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2. (a) Le pensioni corrisposte da uno Stato Contraente o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detto ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.

(b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato Contraente se la persona fisica è un residente di questo Stato e ne ha la nazionalità.

3. Le disposizioni degli Articoli 15, 16, 17 e 18 si applicano ai salari, stipendi ed altre remunerazioni analoghe e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività economica esercitata da uno degli Stati Contraenti o da un suo ente locale.



## **Articolo 20**

### **PROFESSORI E STUDENTI**

1. Le somme ricevute da un residente di uno Stato Contraente per attività di studio o ricerca ad alto livello, ovvero per attività di insegnamento, svolte per un periodo non superiore a due anni, presso un'università, istituto di ricerca o istituto analogo di istruzione superiore postlaurea nell'altro Stato Contraente, non sono imponibili in detto altro Stato, a condizione che tali somme siano assoggettate ad imposizione nel primo Stato.

2. Le somme ricevute da uno studente o un apprendista che soggiorna in uno Stato Contraente al solo scopo di compiere i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale e che è, o era, immediatamente prima di recarsi in detto Stato, un residente dell'altro Stato Contraente, provenienti da fonti situate al di fuori del primo Stato menzionato per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, sono esenti da imposta in detto primo Stato.

## **Articolo 21**

### **ALTRI REDDITI**

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato Contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli Articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in detto Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili definiti al paragrafo 2 dell'Articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente un'attività economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene produttivo del reddito si ricolleggi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano le disposizioni dell'Articolo 7 o dell'Articolo 14, a seconda dei casi.

## **Articolo 22**

### **ELIMINAZIONE DELLE DOPPIE IMPOSIZIONI**

1. Per quanto concerne San Marino, la doppia imposizione sarà eliminata come segue:
  - a) fatte salve le disposizioni delle leggi sammarinesi in materia di concessione del credito d'imposta sull'imposta sammarinese per tributi versati all'estero, e conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, l'imposta sui redditi versata a Malta è ammessa al credito d'imposta sulla relativa imposta sammarinese prelevabile su tali redditi;
  - b) se un residente di San Marino ritrae redditi che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, non sono assoggettati ad imposizione a San Marino, San Marino può tuttavia, ai fini del calcolo dell'ammontare d'imposta sui redditi residui di detto residente, applicare la stessa aliquota che si renderebbe applicabile qualora i redditi in questione non fossero stati esentati.
2. Per quanto concerne Malta, la doppia imposizione sarà eliminata come segue:

fatte salve le disposizioni delle leggi di Malta in materia di concessione del credito d'imposta sull'imposta maltese per tributi versati all'estero, quando, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, in un accertamento dei redditi a Malta sono computati redditi di fonte sammarinese, l'imposta sammarinese su tali redditi è ammessa al credito d'imposta sulla relativa imposta maltese prelevabile su tali redditi.

## **Articolo 23**

### **NON DISCRIMINAZIONE**

1. I nazionali di uno Stato Contraente non sono assoggettati nell'altro Stato Contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare con riguardo alla residenza. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'Articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati Contraenti.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato Contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione

non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato Contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato Contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'Articolo 9, paragrafo 4 dell'Articolo 11, o paragrafo 4 dell'Articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un'impresa di uno Stato Contraente ad un residente dell'altro Stato Contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato.

4. Le imprese di uno Stato Contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato Contraente, non sono assoggettate nel primo Stato Contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

#### **Articolo 24**

#### **PROCEDURA AMICHEVOLE**

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati Contraenti comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorità competente dello Stato Contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell'Articolo 23, a quella dello Stato Contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.

2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato Contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. La procedura amichevole si chiude entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui il caso è stato sottoposto dal contribuente. Se si raggiunge un accordo, detto accordo sarà applicato quali che siano i termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati Contraenti.

3. Le autorità competenti degli Stati Contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati Contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.

## **Articolo 25**

### **SCAMBIO DI INFORMAZIONI**

1. Le autorità competenti degli Stati Contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati Contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'Articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato Contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone o le predette autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato Contraente l'obbligo:

(a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato Contraente;

(b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato Contraente;

(c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

## **Articolo 26**

### **MEMBRI DI MISSIONI DIPLOMATICHE E UFFICI CONSOLARI**

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

## **Articolo 27**

### **RIMBORSI**

1. Le imposte riscosse in uno Stato Contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato Contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato Contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati Contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 24 della presente Convenzione, le modalità di applicazione del presente articolo.

## **Articolo 28**

### **ENTRATA IN VIGORE**

1. Gli Stati Contraenti si notificheranno, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle formalità necessarie per l'entrata in vigore della presente Convenzione.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dell'ultima notifica di cui al paragrafo 1 e le sue disposizioni si applicheranno:
  - (a) a San Marino:

con riferimento ai redditi ricavati nel corso di un periodo di imposta che inizia a decorrere dal primo giorno del mese di gennaio immediatamente successivo a quello dell'entrata in vigore della presente Convenzione;
  - (b) a Malta:

con riferimento alle imposte sui redditi ricavati nel corso di un anno solare o di un esercizio contabile, a seconda dei casi, a decorrere dal 1° gennaio immediatamente successivo alla data di entrata in vigore della Convenzione.

## **Articolo 29**

### **DENUNCIA**

La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati Contraenti. Ciascuno Stato Contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare che inizia dopo lo scadere di un periodo di cinque anni dalla sua entrata in vigore. In questo caso, la Convenzione cesserà di avere effetto:

(a) a San Marino:

con riferimento ai redditi ricavati nel corso di un periodo di imposta che inizia a decorrere dal primo giorno del mese di gennaio immediatamente successivo alla data di notifica della denuncia;

(b) a Malta:

con riferimento alle imposte sui redditi ricavati nel corso di un anno solare o di un esercizio contabile, a seconda dei casi, a decorrere dal 1° gennaio immediatamente successivo alla data di notifica della denuncia.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO a La Valletta, il 3 maggio 2005, in duplice esemplare nelle lingue italiana e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della  
Repubblica di San Marino

Per il Governo di  
Malta

## PROTOCOLLO

alla Convenzione tra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo di Malta in materia di imposte sul reddito.

All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo di Malta in materia di imposte sul reddito, sono state concordate le seguenti disposizioni aggiuntive che formano parte integrante della Convenzione.

Resta inteso che:

1. Per quanto concerne il paragrafo 1, lettera (e) dell'Articolo 3, a San Marino un trust è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione quando e soltanto nei limiti in cui i redditi realizzati o pagati da detto trust vengano assoggettati ad imposizione a San Marino.
2. Per quanto concerne il paragrafo 2 dell'Articolo 5, l'espressione "stabile organizzazione" può comprendere un server, così come commentato nel Commentario al Modello OCSE di Convenzione Fiscale in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.
3. Per quanto concerne l'Articolo 8, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili comprendono:
  - a) gli utili derivanti dal noleggio a scafo nudo di navi e aeromobili utilizzati in traffico internazionale,
  - b) gli utili derivanti dall'impiego o dal noleggio di container qualora essi costituiscano utili occasionali e secondari rispetto agli altri utili derivanti dall'esercizio in traffico internazionale di navi o di aeromobili.

4. Le disposizioni di cui al paragrafo 3 dell'Articolo 27 non pregiudicano la potestà delle autorità competenti di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per l'applicazione delle limitazioni previste dalla presente Convenzione.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

FATTO a La Valletta, il 3 maggio 2005, in duplice esemplare nelle lingue italiana e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della  
Repubblica di San Marino

Per il Governo di  
Malta